

Direzione: RAGIONERIA GENERALE

Area: GESTIONE TASSA AUTOMOBILISTICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G17596 **del** 22/12/2025

Proposta n. 52426 **del** 22/12/2025

Oggetto:

Tariffario Anno 2026 delle Tasse Automobilistiche della Regione Lazio.

OGGETTO: Tariffario Anno 2026 delle Tasse Automobilistiche della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Automobilistica

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 162 del 12/05/2023 con la quale è stato conferito al dott. Marco Marafini, l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio";

VISTO che al Dott. Marco Marafini è stato formalmente conferito il suindicato incarico di Direttore regionale con contratto a tempo pieno e determinato reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023;

VISTO che con il Regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie" è stata disposta la modifica dell'allegato "B" del predetto R.R. n. 1/2002, in particolare nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale da Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" a Direttore della Direzione regionale "Ragioneria Generale";

VISTA la novazione del contratto individuale di lavoro e dell'addendum al contratto (reg. cron. n. 28387 del 4 luglio 2023), nella denominazione nonché nella declaratoria delle competenze della Direzione da Direttore della Direzione regionale "Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio" a Direttore della Direzione Regionale "Ragioneria generale", sottoscritta in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G01400 del 12 febbraio 2024, successivamente modificato con Atto di Organizzazione n. G02254 del 29 febbraio 2024, con il quale è stato definito l'assetto organizzativo delle strutture organizzative della Direzione regionale Ragioneria Generale, con decorrenza 1° maggio 2024;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G0513 del 08 agosto 2025, con il quale è stato definito l'assetto delle competenze in materia di tassa automobilistica con decorrenza 1° settembre 2025;

VISTO l'Atto di Organizzazione G04962 del 29/04/2024 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Lorella Beccarini, dirigente regionale, l'incarico di Dirigente dell'Area Gestione Tassa Automobilistica della Direzione Regionale Ragioneria Generale, ai sensi del combinato disposto

dell'art 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta n. 1/2002 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 ss.mm.ii. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 recante "Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali";

VISTO l'art. 119 Costituzione che conferisce alle Regioni potestà d'entrata e tributaria in armonia con la Costituzione e nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

VISTO l'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che ha conferito dalla data del 1/1/1999 alle Regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche;

VISTO l'art.8 comma 2 del D.lgs. n.68/2011, il quale affida la disciplina della tassa automobilistica alle Regioni, fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale;

RICHIAMATO il provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto 24 aprile 2024) recante all'oggetto "Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'art. 6 bis della legge 27 luglio 2000, n.212";

VISTO il D.P.R.n.39/1953 in particolare: art.2 (determinazione della Tassa automobilistica); art.3 (Determinazione della potenza ai fini fiscali); art.17 (Esenzioni permanenti); allegato 1 da Tariffa A ad I;

VISTA la L.n.53/1983 di conversione in legge dell'art.5 del d.L.n.953/1982 e s.m.i;

RILEVATO CHE il comma 1 dell'Art.5 della L.n.158/1990 e s.m.i. prevede che *"La tassa automobilistica regionale si applica ai veicoli immatricolati nelle province delle regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle regioni stesse"*;

VISTO il D. Lgs. n.504/1992 Titolo III (Tributi Regionali) Capo I Tasse Automobilistiche regionali in particolare l'art.23 (*attribuzioni alle Regioni a Statuto Ordinario*); art.24 (*Poteri delle Regioni*) in particolare il comma 1 ove è previsto che *"Entro il 10 Novembre di ogni anno ciascuna regione può determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo Gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi importi vigenti nell'anno precedente"*;

CONSIDERATO CHE:

- il comma 15 dell'art.17 della L.n.449/1997, dispone che *"A decorrere dal 1° Gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37 mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 kW, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni kW di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997;*

- il comma 16 della L.n.449/1997 prevede che *“A decorrere dal 1° Gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999”*;

RICHIAMATE la Tabella n.1 prevista dall'art.2 comma 63 del D.L.n.262/2006 convertito con modificazioni in L.N.286/2006 e la Tabella N.2 della L.n.296/2006 (legge Finanziaria 2007) che ai sensi del comma 321 art.1 della L.n.296/2006 ha sostituito la tabella di cui art.1 comma 2 del Decreto del ministero delle Finanze del 27 Dicembre 1997, con la quale sono state determinate le cifre e le misure degli importi delle nuove tariffe della Tassa automobilistica per tutte le Regioni, così come stabilito dal comma 16 dell'art.17 della L.n.449/1997;

VISTO il D.M.n.462/1998 *“Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463”*;

VISTO l'Art.8 comma 2 del D.Lgs.n.68/2011;

TENUTO CONTO, fra l'altro, delle intervenute leggi regionali L.R.n.13/2013; L.R.n.12/2014; L.R.n.25/2020; L.R.n.8/2019; L.R. n. 7/2022, Legge Regionale n.15 dell'8 agosto 2025, con le quali la Regione Lazio, nell'ambito delle facoltà concesse dallo Stato ai sensi art.8 comma 2 del D.Lgs.n.68/2011, ha disciplinato la tassa automobilistica regionale;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 20 maggio 2019 con la quale è stata delineata, in maniera più incisiva, l'autonomia delle Regioni in materia di gestione della tassa automobilistica;

VISTO il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i., in particolare l'art.16 comma 1 lettera D,) in cui è previsto che spetta ai dirigenti generali l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ed esercitano i poteri di spesa ed acquisizione delle entrate di competenza dei propri uffici;

RICHIAMATO in particolare l'art. 18 comma 1 lettera C della sopra citata L.R. n. 6/2002 e s.m.i.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 67 comma 1 e l'Allegato B del sopra citato R. R. n.1/2002 e s.m.i.;

VISTA la legge n.111 del 9 agosto 2023 e i decreti legislativi attuativi rispettivamente n. 219 /2023 e n.220/2023;

VISTO il decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87;

DETERMINA

per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato:

- di approvare il tariffario delle tasse automobilistiche della Regione Lazio anno tributario 2026, in allegato, avente validità dal 01 gennaio 2026, facente parte integrante e sostanziale della presente disposizione;
- di pubblicare il suddetto tariffario sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore Regionale
Dott. Marco Marafini